



# PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

## 3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia DETERMINA n. 2916/2008



Novara, li 10/07/2008

Proposta Rifiuti, VIA, SIRA/78

**OGGETTO:** DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI MIRCO MASSIMO & C. CON SEDE A CRESSA IN VIA MARIO FERRARI N. 1. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. N. 152/06 DEL PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE, UBICATO A CRESSA IN VIA MARIO FERRARI N. 1.

Per l'esecuzione:  
Rifiuti, VIA, SIRA

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

☒ non comporta impegno di spesa

☐ Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



Determina 2008/2916 - pag. 1



PROVINCIA DI NOVARA – Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA – Tel. 0321.3781 – Fax 0321.36087

Ritenuto pertanto di approvare il progetto di che trattasi, rilasciando l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato al presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

### DETERMINA

1. di prendere atto dei verbali delle sedute della Conferenza n. 2/2007, tenutesi in data in data 20.09.2007 e in data 12.12.2007, e delle conclusioni istruttorie risultanti dagli stessi favorevoli all'approvazione del progetto che vengono integralmente richiamate nonché del parere della Commissione tecnica Provinciale in materia di rifiuti del 24.6.2008;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, il progetto presentato in data 20.07.2007, dalla Ditta Multiservice S.n.c. di Mirco Massimo & C., con sede a Cressa in Via Mario Ferrari n. 1, P IVA n. 0198560039, per la modifica sostanziale dell'impianto di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero di materiali e rottamazione di veicoli a motori ubicato presso la predetta sede, come modificato e integrato dai chiarimenti presentati con nota in data 29.10.2007 e in data 27.5.2008, autorizzando la realizzazione delle modifiche all'impianto, nonché la gestione per un periodo di anni 10 dalla data di adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato al presente provvedimento;
3. di dare atto che il progetto approvato comprende il piano di gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20.02.2006, n. 1/R;
4. di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione alla gestione, all'approvazione da parte della Provincia di idonee garanzie finanziarie che la Ditta dovrà presentare ai sensi della D.G.R. n. 20 -192 del 12.6.2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla presentazione da parte della Ditta della documentazione relativa al collaudo dell'impianto e alla regolare esecuzione delle opere in progetto, a firma di un tecnico abilitato;
5. di dare atto che le operazioni di ripristino ambientale sono parte integrante della presente autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento, sono ammessi, ricorso al TAR entro 60 giorni e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'esecuzione del presente provvedimento è demandata al 3° Settore – Ufficio Rifiuti VIA SIRA.

 IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUE ALLEGATO



OGGETTO: DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI MIRCO MASSIMO & C. CON SEDE A CRESSA IN VIA MARIO FERRARI N. 1. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. N. 152/06 DEL PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE, UBICATO A CRESSA IN VIA MARIO FERRARI N. 1.

### IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 542 del 9.5.1996 con la quale è stata istituita la Conferenza Provinciale dei Servizi, per l'esame dei progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti;

Vista la L. R. n. 24 del 24.10.2002;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006;

Premesso che:

- con Determina n. 3565 del 22.08.2005, è stato approvato il progetto relativo alla realizzazione di un impianto di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero di materiali e rottamazione di veicoli a motori presentato dalla Ditta Multiservice S.n.c. di Mirco Massimo & C. con sede a Cressa in Via Mario Ferrari n. 1, ed è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in capo alla stessa Ditta;
- con Determina n. 5495 del 23.12.2005, l'autorizzazione rilasciata con il citato provvedimento è stata modificata su richiesta della Ditta Multiservice s.n.c.;

Vista la domanda presentata in data 20.07.2007, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, dalla Ditta Multiservice S.n.c. di Mirco Massimo & C., con sede a Cressa in Via Mario Ferrari n. 1, per la modifica sostanziale del progetto relativo all'impianto di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione, recupero di materiali e rottamazione di veicoli a motori, presentato dalla Ditta Multiservice S.n.c. di Mirco Massimo & C. con sede a Cressa in Via Mario Ferrari n. 1, nonché i chiarimenti al progetto presentati con nota in data 29.10.2007;

Visti i verbali della Conferenza dei Servizi n. 2/2007, che vengono integralmente richiamati, convocata in data e in data 20.09.2007 e in data 12.12.2007, rispettivamente per l'esame del progetto in oggetto e dei chiarimenti allo stesso, contenenti le risultanze istruttorie dei vari Enti, favorevoli all'approvazione del progetto;

Atteso che la Ditta ha provveduto a trasmettere con nota in data 27.05.2008 l'aggiornamento cartografico richiesto dalla Conferenza nella seduta del 12.12.2007;

Considerato che la Commissione Provinciale Tecnica in materia di rifiuti, ha esaminato nella seduta del 24.6.2008 la documentazione trasmessa dalla Ditta Multiservice S.n.c. con la nota del 27.5.2008, esprimendo parere favorevole in merito;

## ALLEGATO

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D. LGS. N. 152/06 DEL PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RECUPERO DI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE,, UBICATO A CRESSA IN VIA MARIO FERRARI N. 1.

DITTA: MULTISERVICE S.N.C. DI MIRCO MASSIMO & C. SEDE LEGALE E OPERATIVA A CRESSA, VIA FERRARI, 1.

Gli impianti devono essere gestiti secondo le specifiche progettuali contenute nella documentazione prodotta e le prescrizioni e le puntualizzazioni contenute nel presente allegato.

### 1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Sono di seguito indicate le principali caratteristiche dell'impianto, dedotte dalla documentazione tecnica prodotta a corredo della domanda di autorizzazione.

#### 1.1. Attività

ATTIVITA'	CODICE	ALLEGATO	NORMATIVA
RICONDIZIONAMENTO PRELIMINARE	D14	B	D.Lgs. 152/2006
DEPOSITO PRELIMINARE	D15	B	
RICICLO/RECUPERO METALLI O COMPOSTI	R4	C	
MESSA IN RISERVA	R13	C	
LAVORAZIONE	Messa in sicurezza, demolizione, recupero materiali e successiva rottamazione di veicoli a motore		

#### 1.2. Sede impianto

COMUNE	Cressa		
INDIRIZZO	Via Ferrari, 1		
ESTREMI CATASTALI	Foglio	6	
	Particelle	64 - 367 - 372	

#### 1.3. Caratteristiche impianto

NUMERO ADDETTI:	2		
CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO:			
		TOTALE	
RIFIUTI IN ENTRATA		120 t – 850 m <sup>3</sup>	
RIFIUTI IN USCITA		121,8 t – 905,3 m <sup>3</sup>	
CAPACITÀ MASSIMA DI TRATTAMENTO:		1.566 t/a – 11.185 m <sup>3</sup> /a (veicoli fuori uso)	
SUPERFICIE TOTALE DELL'IMPIANTO		6.862 m <sup>2</sup>	
di cui			
ESTENSIONE SUPERFICI SCOPERTE		5.230 m <sup>2</sup>	
ESTENSIONE SUPERFICI COPERTE:		1.307 m <sup>2</sup>	
ESTENSIONE SUPERFICI IMPERMEABILIZZATE:		6.537 m <sup>2</sup>	
SISTEMI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE:		Come da Piano di prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche e di Lavaggio	
MODALITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE:		Acque da impianto Acque di pioggia: scarico in acque superficiali	





#### 1.4. Individuazione dei rifiuti in ingresso e in uscita

Nelle seguenti tabelle sono indicati i rifiuti per i quali è autorizzata la gestione, con la precisazione dei quantitativi annui gestiti in peso e in volume.

##### Rifiuti in ingresso

CER	Descrizione	Quantità	
		t/a	m <sup>3</sup> /a
160104*	veicoli fuori uso	1.566	11.185

##### Rifiuti in uscita

CER	Descrizione	Quantità	
		t/a	m <sup>3</sup> /a
160103	pneumatici fuori uso	34,5	255
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (veicoli bonificati)	833	10.000
160107*	filtri dell'olio	1,2	3
160108*	componenti contenenti mercurio	0,6	2
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	1,2	4
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	0,35	1
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	0,7	1
160113*	liquidi per freni	0,4	0,4
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	0,9	0,9
160117	metalli ferrosi	500	2.000
160118	metalli non ferrosi	25	60
160119	plastica	75	2.500
160120	vetro	60	1.500
160122	componenti non specificati altrimenti (spugne e stoffe)	10	400
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti CFC, HCFC, HFC	0,6	1
160601*	batterie al piombo	13	15
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	0,9	1
130204*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	8	6,5
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione		
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile		
130701*	olio combustibile e carburante diesel	0,09	0,09
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)	0,18	0,18
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	0,07	1
200304	fanghi delle fosse settiche (fanghi vasca Imhoff)	0,5	0,7
	Totale	1.565,6	16.752,7
	di cui PERICOLOSI	26,59	35,07
	di cui NON PERICOLOSI	1.539,6	16.717,7

#### 1.5. Suddivisione delle aree dell'impianto e degli stoccaggi

L'area destinata all'attività utilizza una superficie complessiva pari a 6.862 m<sup>2</sup>. Come da Tavola 1 "Lay-out dell'attività e rappresentazione delle aree di stoccaggio rifiuti" datata 14.05.2008 allegata

alla documentazione progettuale e successive integrazioni, all'interno dell'impianto sono state individuate le seguenti aree:

Id. AREA		m <sup>2</sup>	DESCRIZIONE
P1	Piazzali esterni (sup. totale 5.230 m <sup>2</sup> )	1.630	Stoccaggio veicoli da demolire
P2		450	Stoccaggio veicoli bonificati
P3		340	Parcheggio clienti
P4		1.000	Area deposito veicoli sottoposti a sequestro giudiziario
P5		1.810	Aree di transito
V		325	Aree a verde
T1	Tettoia (sup. totale 912 m <sup>2</sup> )	510	Stoccaggio su scaffalature
T2		100	Stoccaggio in cassoni metallici
T3		302	Aree di transito
CE1	Capannone (sup. totale 395 m <sup>2</sup> )	120	Stoccaggio parti di ricambio su scaffalature
CE2		50	Stoccaggio rifiuti pericolosi
CE3		118	Smontaggio veicoli
CE4		35	Stoccaggio temporaneo veicoli danneggiati
CE5		72	Locali di servizio
	Totale	6.862	

RIFIUTI	Area	Modalità	Capacità stoccaggio	
			t	m <sup>3</sup>
160104*	P1 A-B	All'aperto su piazzale impermeabilizzato	120	850
160103	T1-T2	In cassone metallico	2,5	20
160106	P2	All'aperto su piazzale impermeabilizzato	80	600
160107*	CE2	In contenitore a tenuta stagna	0,3	0,5
160108*	CE2	In contenitore a tenuta stagna	0,05	0,5
160209*	CE2	In contenitore a tenuta stagna	0,1	0,5
160110*	CE2	In contenitori chiusi	0,05	0,5
160112	T2	In contenitori chiusi	0,2	0,5
160113*	CE2	In serbatoio a tenuta stagna con bacino di contenimento	0,05	0,05
160114*	CE2	In serbatoio a tenuta stagna con bacino di contenimento	0,25	0,25
160117	T2	In cassone metallico	20	20
160118	T2	In cassone metallico	7	20
160119	T2	In cassone metallico e su scaffalature	4	120
160120	T1-T2	In cassone metallico	3,5	100
160122	CE1	Su scaffalature	0,7	20
160211*	CE2	Aspirazione dei gas e stoccaggio in serbatoi a tenuta	0,005	0,1
160601*	CE2	In contenitore a tenuta stagna	1,5	1
160801	T1	Su scaffalature	0,45	0,5
130204*	CE2	In serbatoio a tenuta stagna con bacino di contenimento	0,5	0,5
130205*				
130206*				
130207*				
130701*	CE2	In serbatoio a tenuta stagna con bacino di contenimento	0,05	0,05
130703*	CE2	In serbatoio a tenuta stagna con bacino di contenimento	0,08	0,08
150202*	CE2	In contenitori chiusi	0,03	0,05
200304	-	All'interno della vasca Imhoff	0,5	0,25
	Totale		241,8	1.755,3
	di cui pericolosi		122,9	854,08
	di cui non pericolosi		118,8	901,2





## **2. PRESCRIZIONI TECNICHE**

- 2.1. L'impianto dovrà essere realizzato e gestito secondo quanto previsto nella documentazione progettuale approvata, costituita dalla Relazione Tecnica ed Elaborati Grafici a firma dell'Ing. Andrea Giordano datati 28.05.2007 e successive integrazioni del 18.10.2007 e del 14.05.2008. La gestione dell'impianto dovrà essere attuata secondo le modalità tecniche, le attrezzature e gli intendimenti gestionali indicati nella documentazione progettuale agli atti, ove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni.
- 2.2. Il centro dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione degli stoccaggi e consenta di visualizzare, partendo dai dati riportati nei registri di carico e scarico, il quantitativo e la natura dei rifiuti stoccati in ogni momento nelle diverse aree dell'impianto nonché di indicare, per le suddette aree, la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento.
- 2.3. Il tempo massimo di permanenza di ciascuna tipologia di rifiuti all'interno dell'impianto è pari a 6 mesi, salvo eccezioni dovute a provvedimenti dell'Autorità Amministrativa o Giudiziaria.
- 2.4. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto della capacità massima di deposito e di trattamento dell'impianto, quantificata al punto 1.3.
- 2.5. La presente autorizzazione è limitata alle tipologie di rifiuti elencate al punto 1.4; le tabelle comprendono i rifiuti di cui è stata chiesta l'autorizzazione alla gestione classificati in base ai codici CER definiti nel testo coordinato della Commissione 3/5/2000 n. 2000/532/CEE con la D. n. 2001/118/CE, la D. n. 2001/119/CE e la D. n. 2001/573/CE. Dovranno inoltre essere rispettati i quantitativi massimi stabiliti nelle tabelle di cui al punto 1.4 e 1.5 e nelle prescrizioni successive.
- 2.6. L'impianto deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello che dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale di sorveglianza. L'impianto dovrà essere segnalato da apposita cartellonistica indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso e dovrà essere altresì specificato il divieto di accesso al personale non autorizzato.
- 2.7. Lungo il perimetro dell'area dovrà essere realizzata e mantenuta in buono stato una barriera di mascheramento a verde piantumato atta a minimizzare la visibilità dell'impianto. Tale barriera dovrà essere realizzata, come prescritto dal Corpo Forestale dello Stato, con messa a dimora di carpini o aceri (o specie similari), scelti in vivaio con pane in terra e altezze iniziali di almeno 2 metri. La spaziatura e l'interlinea dovranno essere scelte in conseguenza.
- 2.8. La viabilità interna deve essere adeguata a garantire un'agevole movimentazione in ogni periodo dell'anno ed anche in caso di incidenti. La localizzazione delle aree di stoccaggio dovrà comunque garantire la presenza di un parcheggio interno, una zona e dei percorsi destinati al pubblico in grado di agevolare in sicurezza l'accesso agli uffici.
- 2.9. I veicoli inutilizzabili in entrata all'impianto devono essere collocati nelle aree individuate nella documentazione progettuale, dotata di superficie impermeabile e comunque resistente alle sostanze liquide contenute nei veicoli. I veicoli, in tale area, potranno essere accatastati qualora siano già state effettuate le operazioni di messa in sicurezza preliminari al trattamento, previa verifica di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. E' consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli. Tale modalità di deposito è, invece, consentita per le carcasse degli autoveicoli già bonificate (Area P2) per un'altezza non superiore alla recinzione. Entrambe le aree dovranno essere dotate di superficie impermeabile e resistente alle sostanze liquide contenute nei veicoli. Devono essere inoltre dotate di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, realizzata secondo quanto indicato nella documentazione progettuale.



- 2.10. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche di pericolosità dei rifiuti stessi. Devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento. Sui recipienti deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- 2.11. Sui contenitori, colli o mezzi di trasporto di rifiuti pericolosi, oltre alle etichettature previste dalle norme vigenti, devono essere in ogni caso apposti:
- 2.11.1. sui mezzi di trasporto, una targa di metallo di lato di cm 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
  - 2.11.2. sui colli un'etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm 15 X 15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI.
- 2.12. La gestione di CFC e HCF dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20/09/02.
- 2.13. Lo stoccaggio degli accumulatori è effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono uscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
- 2.14. Per la gestione e lo stoccaggio degli oli usati dovranno essere rispettati i disposti del D.L. 95/92 e del D.M. 392/96; la capacità geometrica dello stoccaggio di tutti gli oli del circuito del veicolo non dovrà superare i 500 l. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.
- 2.15. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:
- 2.15.1. rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori;
  - 2.15.2. rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione e stoccaggio dei gas;
  - 2.15.3. rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
  - 2.15.4. prelievo del carburante ed avvio al riuso;
  - 2.15.5. rimozione, raccolta e deposito di tutti gli oli del circuito del veicolo, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti del sistema di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate;
  - 2.15.6. rimozione del filtro dell'olio, scolatura dello stesso e stoccaggio in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
  - 2.15.7. rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
  - 2.15.8. rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
- 2.16. Dovranno essere poste in atto tutte le operazioni necessarie per la promozione del riciclaggio di: catalizzatori, componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non siano separati nel processo di frantumazione, pneumatici, grandi componenti in plastica e vetro. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.
- 2.17. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza del veicolo, così come individuate nell'Allegato III del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209. Queste ultime sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di



autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del D.Lgs 30.04.92, n. 285. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento.

- 2.18. Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata; devono inoltre essere rispettate le specifiche normative in materia di inquinamento atmosferico e le condizioni previste dalla zonizzazione acustica adottata dal Comune in cui ha sede l'impianto.
- 2.19. Durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; inoltre l'attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto del D.P.R. 303/56 (Norme Generali per l'Igiene del Lavoro), del D.P.R. 547/55 (Norme per la prevenzione degli infortuni), del D.Lgs 626/94 e s.m.i. e del D.Lgs 277/91; di conseguenza dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnologici a salvaguardia della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
- 2.20. Durante le fasi autorizzate devono essere evitati la commistione ed il contatto fra rifiuti tra loro incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili, gassosi e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore.
- 2.21. Il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata.
- 2.22. Le operazioni di conferimento presso l'impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire esclusivamente in presenza di personale dipendente dalla ditta che gestisce l'impianto appositamente formato.
- 2.23. In assenza di personale operatore i macchinari, le attrezzature ed i materiali devono essere in stato di sicurezza secondo le regole d'uso specificate dai costruttori e le regole di buona pratica.
- 2.24. E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.
- 2.25. Devono essere predisposti adeguati sistemi di rapido intervento, da mantenere costantemente in perfetta efficienza, nell'eventualità si sviluppino incendi all'interno dell'impianto; un congruo numero di estintori o idranti dovrà essere distribuito in tutta l'area dello stoccaggio.
- 2.26. Presso l'impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali sversamenti di liquidi; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.
- 2.27. La gestione delle acque meteoriche deve essere conforme al Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio approvato con il presente provvedimento.
- 2.28. Le canalette carrabili, i pozzetti grigliati e d'ispezione, nonché tutta la rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche alla vasca di trattamento devono essere mantenute in perfetta efficienza. Lo scarico di tali acque deve essere regolarmente autorizzato. I rifiuti accumulati nelle vasche per il trattamento delle acque di prima pioggia devono essere smaltiti con periodicità tale da non compromettere il corretto funzionamento delle stesse.
- 2.29. Con adeguata periodicità, il gestore dovrà effettuare la disinfestazione e la derattizzazione dell'area del centro. Gli interventi, eseguiti sia direttamente sia a mezzo di ditte specializzate, dovranno essere documentabili in sede di controllo.
- 2.30. Il soggetto responsabile della gestione dell'impianto è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide.
- 2.31. La ditta deve comunicare all'Ente di controllo, con almeno 30 giorni di preavviso, la data di cessazione dell'attività di cui trattasi. Alla fine dell'esercizio dell'attività autorizzata, l'istante è





tenuto, entro il termine di 90 giorni, al ripristino ed alla bonifica dell'area, allontanando i rifiuti ed ogni altro materiale derivante dall'attività di demolizione degli autoveicoli, secondo quanto previsto negli elaborati progettuali. L'intervento dovrà essere certificato dal responsabile dell'impianto e, corredato della necessaria documentazione, trasmesso alla Provincia, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. entro i successivi 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dei lavori.

- 2.32. Deve essere periodicamente verificato lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti, dell'intera rete di raccolta delle acque ed del relativo impianto di trattamento che dovrà essere mantenuto in efficienza. Ogni due anni dovrà essere trasmessa alla Provincia una relazione sullo stato della pavimentazione impermeabile delle aree di carico e scarico, stoccaggio e trattamento, indicante gli interventi di manutenzione eseguiti o da eseguire.
- 2.33. Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato pulverulento, dall'azione del vento.
- 2.34. Il piano di bonifica ed il documento di valutazione ed analisi del rischio ambientale, contenente le procedure di gestione dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti e delle possibili emergenze, dovranno essere opportunamente aggiornati ed adeguati a seguito di modifiche gestionali e/o legislative ovvero di interventi specifici delle autorità preposte.
- 2.35. In caso di chiusura dell'attività il gestore dovrà procedere all'attuazione del piano di bonifica e di ripristino ambientale, presentando alla provincia, almeno 60 giorni dalla data di comunicazione di cessazione dell'attività, un progetto dettagliato con la definizione delle tempistiche in relazione alle quali deve essere previsto un periodo complessivo non superiore a 60 giorni dalla data di inizio dei lavori.
- 2.36. Il nominativo del responsabile dell'impianto è quello indicato nella Relazione Tecnica allegata alla domanda di autorizzazione al punto 25, fino a diversa comunicazione del gestore.
- 2.37. Il piano di emergenza dovrà essere permanentemente esposto in modo ben visibile, in almeno due punti dell'impianto; esso deve contenere l'elenco dei nomi e dei recapiti delle persone e delle strutture da avvertire in caso di incidente o di situazione di pericolo.

### **3. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI**

- 3.1. Tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.
- 3.2. La presente autorizzazione non è surrogatoria delle eventuali altre autorizzazioni o licenze richieste dalle specifiche normative di settore connesse con l'esercizio dell'attività e non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività stessa e degli eventuali vincoli di natura pubblicistica.
- 3.3. La presente autorizzazione è valida solo se la ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dei terreni e/o immobili su cui si intende effettuare le operazioni autorizzate.
- 3.4. La presente autorizzazione durante lo svolgimento dell'attività deve essere sempre custodita anche in copia presso l'impianto, a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- 3.5. Le comunicazioni concernenti le prescrizioni autorizzative devono pervenire per iscritto sia all'Amministrazione Provinciale sia all'Ente di Controllo. Farà fede il timbro di ricevimento al protocollo.



- 3.6. Il gestore dovrà comunicare alla Provincia eventuali modifiche alla propria attività salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione qualora richiesto ovvero nel caso di variazione e/o integrazione del provvedimento in vigore.
- 3.7. In caso di variazione delle tipologie di rifiuti che si intendono gestire nell'impianto e/o nell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dovrà essere presentata istanza, redatta in carta legale. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento adottato dall'ente di controllo.
- 3.8. In caso di modifiche riguardanti la titolarità dell'autorizzazione (variazione del nome, ragione sociale, ecc.) è fatto obbligo di darne comunicazione, in carta legale, almeno trenta giorni dall'avvenuta variazione, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Ente di controllo.
- 3.9. Il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi all'autorizzazione.
- 3.10. E' fatto obbligo di ottemperare a quanto prevede l'art. 190 del Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006 in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico.
- 3.11. E' fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:
- 3.11.1. il tipo di evento;
  - 3.11.2. i danni subiti da persone e/o cose;
  - 3.11.3. le possibili cause che hanno determinato l'evento;
  - 3.11.4. i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.
- 3.12. Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione scritta alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale entro le 48 ore successive indicando:
- 3.12.1. il peso del mezzo;
  - 3.12.2. la provenienza;
  - 3.12.3. i dati del vettore;
  - 3.12.4. gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);
  - 3.12.5. la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici);
  - 3.12.6. il motivo per il quale il carico è stato respinto.
- 3.13. Entro 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, così come previsto dal comma 12 del medesimo articolo, la Ditta dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale istanza di rinnovo dell'autorizzazione stessa. La domanda deve essere prodotta in duplice copia, di cui una in carta legale, documentando la situazione esistente al momento della sua presentazione.
- 3.14. Nella gestione dell'impianto dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto per la gestione dei Centri di raccolta in particolare dall'art. 5 del D. Lgs. n. 209 del 24.6.2003.
- 3.15. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti di cui al 4° comma dell'art. 210 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, rimanendo impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.



- 3.16. La fine attività deve essere comunicata alla Provincia, all'ARPA Dipartimento di Novara e all'ASL 13 con almeno 30 giorni di preavviso.
- 3.17. A decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizione da essa prevista, relativamente a causalità derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti.
- 3.18. Il responsabile dell'impianto è tenuto a comunicare all'ente di controllo i fermi impianto dovuti a guasti o problematiche gestionali, specificando causa, tempi e modalità di ripristino dell'attività.

Novara li, 09/07/2008

PROVINCIA DI NOVARA  
SETTORE AMBIENTE

La presente copia, composta di  
n. 6 fogli, è conforme all'ori-  
ginale emesso da questo ufficio.

10 LUG. 2008

IL FUNZIONARIO  
Dr. Alessandro Ferrelle

